



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF016  
**INFO FISCO**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)  
Pag. 1 / 7

<b>OGGETTO</b>	<b>DOMANDE E RISPOSTE – I QUESITI FREQUENTI ALLA REDAZIONE</b>
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>27/01/2017</b>

### SOMMARIO

- ✓ [1 – DICHIARAZIONE D'INTENTO: NUOVO O VECCHIO MODELLO?](#)
- ✓ [2 – DICHIARAZIONE D'INTENTO INVIATA A DICEMBRE: SI DEVE REINVIARE IL NUOVO MODELLO?](#)
- ✓ [3- ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SUI FABBRICATI ASSIMILITATI A CIVILE ABITAZIONE](#)
- ✓ [4 – INVIO DATI AL SISTEMA TS PER L'OTTICO CHE HA OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE NEL 2016](#)
- ✓ [5 – LA CASA DI RIPOSO INVIA I DATI AL SISTEMA TS?](#)
- ✓ [6 – INVIO DATI AL SISTEMA TS PER LE SPESE FUNEBRI](#)
- ✓ [7 – ACCREDITAMENTO AL SISTEMA TS SEMPRE POSSIBILE](#)
- ✓ [8 – FORFETTARI: NEL LIMITE RIENTRANO GLI ARRETRATI](#)
- ✓ [9 – AMMESSO AL FORFETTARIO IL FABBRO CHE HA CESSATO L'ATTIVITA' NEL 2012](#)
- ✓ [10 – DETRAZIONE DEL 50% ANCHE SE PAGA LA MOGLIE NON PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE](#)

### 1 – DICHIARAZIONE D'INTENTO: NUOVO O VECCHIO MODELLO?



#### DOMANDA

Un esportatore abituale emette dichiarazione di intento il 02/01/2017 con il modello vecchio e segnando nei campi 3 e 4 ( per il periodo dal ....al ....) comprendendo tutto l'anno 2017.

Il fornitore che riceve la dichiarazione di intento procede con le registrazioni di rito ed emette fatture per il mese di gennaio e febbraio per un importo totale di € 10.000,00.

Visto che dal 01/03/2017 entra in vigore il nuovo modello che contempla solo la possibilità di segnare il campo 1 per sola operazione fino ad € ..... o il campo 2 operazioni fino a concorrenza di euro, l'esportatore si vede costretto ad emettere nuova dichiarazione di intento compilando uno di questi campi .

L'esportatore che emette nuova dichiarazione con modello nuovo se volesse segnare il campo due, poichè ha assegnato a tale fornitore una parte del plafond pari a operazioni fino ad € 50000,00, questo importo è da considerarsi annuale e pertanto il fornitore emettendo fatture dal 01/03/2017 dovrà tener conto di quelle già emesse per i mesi di gennaio e febbraio di conseguenza il suo massimo importo che potrà fatturare dal 01/03/2017 è pari ad € 40000,00 oppure l'importo segnato sulla nuova dichiarazione di intento (in vigore dal 01/03/2017) si riferisce solo alle operazioni fatturate da questa data in poi?

Il fornitore che emette fatture dal 01/03 dovrà tener conto del limite di fatture soggette a dichiarazione di intento fino ad € 50.000,00?



### **RISPOSTA**

Premesso che la questione non è stata affrontata dall'agenzia delle entrate, in generale si ritiene che l'invio di una seconda dichiarazione d'intento, successiva ad una precedentemente presentata, non sostituisca quella precedente, ma si aggiunga come nuova richiesta.

Ciò in quanto espressamente prevista la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa; dunque, solo in questo caso la dichiarazione inviata successivamente potrà essere considerata sostitutiva di quella già presentata.

Tuttavia nel caso di specie viene modificato il criterio di individuazione del plafond utilizzabile.

Tanto premesso si consiglia, di inviare una lettera d'intento che già includa le operazioni poste in essere, tenendo comunque presente che ciò che rileva è il fatto di non plafond aree a livello complessivo.

Nell'esempio precedente ciò significa che il fornitore dovrà limitarsi a effettuare vendite in non imponibilità limitatamente a € 100.000 (la differenza tra la nuova comunicazione giunta che riporta l'importo di € 500.000 è quanto già fatturato in precedenza); peraltro, laddove si dovesse rendere necessario ampliare tale importo, sarà sempre possibile inviare una ulteriore lettera di intento che indicherà l'ulteriore importo da fatturare in non imponibilità.

## **2 – DICHIARAZIONE D'INTENTO INVIATA A DICEMBRE - REINVIO DEL NUOVO MODELLO?**



### **DOMANDA**

A Dicembre 2016 abbiamo spedito a tutti i ns fornitori la Dichiarazione d'intento valevole dal 01/01/17 al 31/12/17. Dopo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 02/12/16, queste perdono la loro efficacia dal 01/03/2017, data questa da cui è possibile utilizzare il nuovo modello.

- 1) E' possibile utilizzare nuovamente il " Vecchio Modello " ad esempio a Febbraio 2017, indicando come richiesto attualmente l'ammontare degli acquisti da effettuare senza Iva, che abbia validità anche dopo il 01/03/2017?
- 2) La somma dei campi 1 e 2 del modello di dichiarazione d'intento deve corrispondere esattamente al "Plafond " a disposizione per l'anno in corso oppure ha solo un valore puramente indicativo?

### **RISPOSTA**



1) La risposta si deve ritenere positiva; infatti:

- a febbraio 2017 non è ancora utilizzabile il modello nuovo, dovendosi dunque utilizzare il modello vecchio
- ove quest'ultimo sia compilato secondo le nuove modalità (evitando quindi il riferimento alla data) permette di evitare un nuovo invio a marzo 2017 ( col nuovo modello).




	<p>2) La risposta è negativa. L'esportatore abituale può infatti decidere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ di operare come indicato, suddividendo il plafond disponibile su tutti i fornitori (evitando così la possibilità di lavorare)</li> <li>▪ di indicare per tutti i fornitori il plafond massimo disponibile (dovendo in tal caso fare attenzione a monitorare gli importi fatturati da ciascun fornitore, al fine di evitare lo splafonamento).</li> </ul> <p>E', infine, possibile procedere secondo una via di mezzo tra le due soluzioni indicate.</p>
--	---

### 3- ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SUI FABBRICATI ASSIMILATI A CIVILE ABITAZIONE

	<p><b>DOMANDA</b></p> <p>Gli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manutenzione ordinaria</li> <li>▪ Manutenzione straordinaria</li> <li>▪ Ristrutturazione</li> </ul> <p>su edifici assimilati (art. 2, comma 2, RDL n. 1094/1938) a quelli di civile abitazione, quali ad esempio gli edifici scolastici, caserme ecc., svolti in appalto o sub appalto (reverse charge) hanno l'iva agevolata al 10%? Se il committente non la richiede espressamente, devo applicare comunque l'aliquota agevolata al 10%?</p>
	<p><b>RISPOSTA</b></p> <p>I fabbricati che risultano assimilati a quelli a destinazione abitativa su cui si applica l'aliquota agevolata del 10% non riguardano né le scuole, né le caserme, considerato che vi deve essere la condizione che costituiscano "<i>stabile residenza di collettività</i>".</p> <p>A tal fine la CM 71/2000 p.to 1 lett. d) è chiara nel ricomprendervi gli orfanotrofi, gli ospizi ed i conventi, escludendo le scuole, gli ospedali e le caserme (Per quanto edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ex L. 659/61).</p> <p>Dunque nel caso di specie alle manutenzioni (ordinarie o straordinarie) troverà sempre applicazione l'aliquota Iva ordinaria, mentre per quanto riguarda le ristrutturazioni o restauri conservativi si applicherà sempre l'aliquota Iva del 10% in via oggettiva (sull'intero corrispettivo, senza alcun limite dei beni significativi).</p>

### 4 -SISTEMA TS - L'OTTICO CHE HA OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE NEL 2016

	<p><b>DOMANDA</b></p> <p>In riferimento ai nuovi obblighi per gli ottici, il nostro problema è quello di avere un ottico che al <b>31/10/2016</b> non aveva ancora l'autorizzazione ministeriale per svolgere l'attività. Autorizzazione che è stata rilasciata alla fine di novembre. Le credenziali per poter operare sul sistema TS sono invece state rilasciate ai primi di gennaio 2017. In riferimento alla scadenza del 31/01/2017 il nostro ottico ha obbligo di inviare tutte le fatture del 2016? O solo le fatture successive alla data del rilascio dell'autorizzazione ministeriale?</p>
---	---



### **RISPOSTA**

Si evidenzia in primo luogo che è in corso di pubblicazione il DM con il quale si prevede la proroga al 9 febbraio dell'invio dei dati al sistema TS.

Tanto premesso, il DM 1/09/2016 si limita ad estendere l'obbligo di comunicazione agli ottici che hanno effettuato la comunicazione di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97 al Ministero della salute. Tale comunicazione riguarda il controllo che il ministero effettua sui dispositivi medici "su misura" (gli occhiali, ecc.); a fronte di tale comunicazione il ministero inserisce l'ottico nella apposita banca dati dei produttori legittimati ad operare in Italia.

Fino a tale data il contribuente non avrebbe potuto commercializzare alcun dispositivo ottico; dunque è evidente che l'iscrizione nella banca dati dovrebbe coincidere:

- sia con la possibilità di fabbricare e commercializzare tali dispositivi
- sia con la possibilità di accreditarsi sul sito TS, per procedere all'invio dei relativi dati.

Rimane il fatto che si ritiene che l'obbligo sussista in relazione alle eventuali prestazioni sanitarie effettuate (visite mediche, nel caso in cui l'ottico sia anche oftalmologo).

In ogni caso si consiglia di procedere ad inviare tutte le fatture emesse nel 2016 che permettano la detrazione al contribuente nell'ambito del 730 precompilato.

## **5 – LA CASA DI RIPOSO INVIA I DATI AL SISTEMA TS?**



### **DOMANDA**

Una casa di riposo non accreditata costituita come srl ha l'obbligo di invio dei dati al sistema TS con riferimento alla quota spese detraibili riportate sulle fatture incassate dal 01.01.2016 e quindi adempimento entro il 31.01.2017?

### **RISPOSTA**

La risposta è positiva.

Si tratta infatti di una "struttura sanitaria" che deve risultare "autorizzata" allo svolgimento di determinate attività sanitarie (in particolare la legge stabilisce che le RSA debbano poter fornire particolari presidi sanitari).

Come tale risulta obbligata a decorrere dalle operazioni effettuate nel 2016 alla trasmissione al sistema TS delle prestazioni sanitarie addebitate; si tratta quindi della sola quota detraibile come spesa sanitaria (medicinali; visite mediche; ecc.) eventualmente inclusa nella fattura della retta, mentre va esclusa qualsiasi altra somma non riferibile alle prestazioni sanitarie).

## **6 – INVIO DATI AL SISTEMA TS PER LE SPESE FUNEBRI**



### **DOMANDA**

Sono obbligati all'invio al sistema TS anche i titolari di partita iva che svolgono l'attività di marmisti (fatture per spese funebri). In caso di risposta positiva, devono iscriversi al sistema TS oppure c'è altra modalità d'invio attraverso i canali Entratel?



#### **RISPOSTA**

L'addebito per la fornitura di una lapide di un marmista non va certamente inserito nell'ambito della comunicazione al sistema TS, in quanto tale soggetto non rientra in quelli tassativamente individuati dai vari DM emessi.

Al contrario, devono provvedere all'apposita trasmissione telematica in quanto rientrano tra i soggetti **OBBLIGATI** quelli "*che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone*" (Prov. 19/02/2016).

L'invio (tramite apposita funzionalità disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate) deve essere effettuato entro il 28 febbraio, con riferimento ai dati dell'anno precedente.

### **7 – ACCREDITAMENTO AL SISTEMA TS SEMPRE POSSIBILE**



#### **DOMANDA**

Una struttura sanitaria ritenendo erroneamente di non essere ricompresa tra le categorie obbligate ad inviare i dati delle spese sanitarie per l'anno 2016, non ha provveduto a richiedere entro il mese di ottobre le credenziali.

E' possibile farlo ora? ci sono delle sanzioni ? si possono ravvedere ? e in quale maniera ?

#### **RISPOSTA**

E' possibile richiedere le credenziali in qualsiasi momento. Rimane il fatto che l'adempimento non si ritiene ravvedibile (quantomeno fino a diversa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate) e troveranno comunque applicazione le sanzioni piene (posto che il ritardo risulta essere superiore sia a 5 giorni, per inapplicabilità delle sanzioni, che a 60 giorni dal termine, per l'abbattimento delle sanzioni a 1/3 con un massimo di € 20.000).

La sanzione risulta essere pari ad €. 100 per "ciascuna comunicazione" non inviata (art. 3 c. 5-bis Dlgs. 175/2014), con un massimo di € 50.000.

Ad oggi l'Agenzia non ancora chiarito se per ciascuna comunicazione debba intendersi ciascuna fattura emessa dalla struttura sanitaria.

Si sconsiglia di procedere all'invio (infatti del tutto probabile che l'agenzia non riesca ad individuare l'omissione, considerata l'enorme mole di dati ed i contribuenti interessati).

### **8 – FORFETTARI: NEL LIMITE RIENTRANO GLI ARRETRATI**



#### **DOMANDA**

Nel caso in cui un imprenditore in regime forfettario abbia percepito nell'anno 2016 un trattamento pensionistico pari a Euro 28.000,00 e nello stesso anno abbia percepito emolumenti arretrati pari a Euro 4.000,00

⇒ per il limite dei 30.000,00 bisogna considerare anche gli emolumenti arretrati percepiti nel 2016?



#### **RISPOSTA**

L'art. 1 c. 57 L. 208/2015 prevede la causa ostativa all'accesso/permanenza nel regime forfettario nel caso in cui nell'anno precedente siano stati percepiti redditi complessivamente superiori a € 30.000 di cui all'art. 49 e 50 del Tuir.

Laddove per "emolumenti arretrati" si faccia riferimento ai redditi "di lavoro dipendente" percepiti in anni successivi, si profila la causa ostativa in quanto la somma di tale importo (che rientra nell'ambito degli emolumenti ex art. 49 Tuir) con la percezione della pensione eccede il limite di € 30.000.

In sostanza non rileva il fatto che i redditi di lavoro dipendente siano stati percepiti il ritardo (e, forse, in soluzione unica anche se relativi a più periodi d'imposta), essendo il limite indicato da valutare in via oggettiva.

### **9 – AMMESSO AL FORFETTARIO IL FABBRO CHE HA CESSATO L'ATTIVITA' NEL 2012**



#### **DOMANDA**

Un contribuente attualmente lavoratore dipendente vorrebbe licenziarsi ed avviare l'attività fabbro. Posto che come dipendente svolge tutt'altra attività, ma considerato che la stessa persona ha già svolto l'attività di fabbro cessando la p.i. il 31/12/2012, si chiede se è possibile adottare il regime forfettario (rispettando gli altri requisiti) e soprattutto se è possibile applicare l'aliquota del 5% per il primo quinquennio.

#### **RISPOSTA**

La risposta è positiva, il contribuente può accedere all'agevolazione start-up (applicando l'imposta sostitutiva del 5%).

Infatti le cause ostative al regime start-up vanno individuate nelle medesime "vecchie" cause ostative alla permanenza nel regime dei minimi, tra cui figura:

- sia la "mera prosecuzione" di attività svolta come dipendente
- che il fatto di aver avuto una partita Iva attiva nel triennio antecedente all'apertura dell'attività in regime forfettario.

In entrambi i casi l'orizzonte temporale per la verifica è di un triennio e tale lasso di tempo è già trascorso al 1/01/2017, dal periodo d'imposta in cui si intende aprire la partita Iva in regime agevolato.

### **10 – DETRAZIONE DEL 50% ANCHE SE PAGA LA MOGLIE NON PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE**



#### **DOMANDA**

Una giovane coppia nostra cliente intenderebbe ristrutturare l'immobile nel quale risiedono e sfruttare la detrazione del 50%. L'immobile è di proprietà esclusiva del marito (a seguito di successione ereditaria) mentre le spese di ristrutturazione saranno sostenute da entrambi i coniugi utilizzando il c/c cointestato. La detrazione spetterà anche alla moglie NON proprietaria dell'immobile?

In caso affermativo è condizione necessaria che le fatture vengano intestate ad entrambi i coniugi e che i bonifici siano effettuati con il c/c cointestato?



Qualora invece le spese vengano interamente sostenute dalla moglie NON proprietaria dell'immobile come ci dobbiamo comportare?  
Fatture intestate SOLO alla moglie e bonifici da c/c ESCLUSIVAMENTE intestato alla moglie?

#### **RISPOSTA**

La risposta è positiva, la detrazione spetta anche alla moglie (anche in assenza di un comodato gratuito) per il fatto che i lavori vengono effettuati sull'immobile nel quale si esplica la convivenza con il familiare proprietario (il marito).

Ciò comporta il fatto che anche la moglie diventi soggetto legittimato a detrarre al 50% la spesa sostenuta, a nulla rilevando a chi siano intestate le fatture ed il bonifico.

L'Agenzia ha infatti più volte chiarito che, in tal caso (fatture intestate al solo marito) è sufficiente che la moglie attesti sulle fatture ricevute il fatto di aver sostenuto la spesa, anche solo in quota parte (v. CM 20/2011).

Si ritiene che tale concetto debba valere anche nel caso in cui la spesa sia sostenuta esclusivamente dalla moglie (la CM richiamata ha esemplificato il caso in cui la spesa fosse sostenuta da entrambi i coniugi; nel dubbio sarà possibile pensare di attribuire al marito 1% della spesa ed alla moglie il residuo 99%, rientrando così esattamente nella fattispecie affrontata dall'Agenzia entrate).